

COMUNE DI MONDAVIO
(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI

Approvato con atto C.C. n. 59 del 16.09.1993
Modificato con atto C.C. n. 86 del 29.11.1993

TITOLO I

NORME GENERALI

=====

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello Statuto, l'attività contrattuale del Comune relativamente agli appalti, alle compravendite, alla concessione dei pubblici servizi, alle forniture, ai trasporti, agli acquisti, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'ente.

CAPO I

ATTIVITA' PREPARATORIE

ART. 2

Attività istruttoria, preparatoria e propositiva.

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del contratto, appartiene al responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale.
2. Nel caso di prevalenza, si deve dare atto nella proposta dell'intervenuto concerto con il responsabile del servizio competente nella materia non prevalente.
3. La proposta di delibera a contrattare contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati negli Artt. 53 e 56 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142.

ART. 3

Deliberazione a contrattare

1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale o la Giunta Municipale deliberano la stipula del contratto.
2. E' competenza della Giunta assumere la deliberazione a contrattare prevista dall'Art. 56 della legge per gli appalti e le concessioni di costruzione o di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari in quanto compatibili con lo Statuto.
3. La competenza ad assumere la delibera a contrattare relativa all'affidamento in convenzione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività e servizi mediante concessione, spetta al Consiglio Comunale, salvo quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione nel qual caso provvede la Giunta.
4. Compete alla Giunta la deliberazione di affidamento di incarichi professionali e progettazione di interventi che siano previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale, di difesa legale, collaudo e quant'altro attenga alla ordinaria amministrazione.
5. Sono di competenza del Consiglio gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate.

ART. 4
Forme di contrattazione

1. I contratti dai quali derivi un'entrata sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel titolo II - Capo III, Sezione I del R.D. 23 Maggio 1924 n. 827 con il quale é stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e successive modificazioni.
2. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa sono preceduti, di regola, da licitazione privata ovvero, quando trattasi di speciali lavori o forniture, da appalto - concorso o trattativa privata.
3. La vendita di beni immobili comunali il cui valore di stima sia superiore ai 50.000.000 di lire deve essere preceduta da asta pubblica.

ART. 5
Pattuizioni generali

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. E' escluso il pagamento degli interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.
2. Il sub-appalto é consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.
3. E' vietata la cessione del contratto.

ART. 6
**Condizioni generali nei contratti
per l'esecuzione di opere pubbliche**

1. Fino all'adozione di un proprio capitolato generale, l'esecuzione di opere pubbliche é soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni del capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n. 1063 e successive modificazioni.

ART. 7
**Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione
di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi**

1. L'esecuzione delle opere in appalto nonché le forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito capitolo speciale che contenga almeno i seguenti elementi:
 - a) oggetto del contratto;
 - b) descrizione delle opere con riferimento al progetto e alle forniture di beni e servizi con specifica della qualità , quantità , o tipo di prestazione;
 - c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
 - d) documenti che fanno parte integrante del contratto;
 - e) l'importo della cauzione pari a 1/20 del valore della prestazione indicato nel negozio, o al 40% del valore se l'opera rientra nella normativa della L.R. n. 49 del 1992;
 - f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
 - g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
 - h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;

- i) modalità per la definizioni delle controversie.

ART. 8

Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi

1. I contratti di affidamento della gestione di servizi pubblici devono contenere, oltre agli elementi indicati nell'Art. 7, anche le clausole che disciplinino:
 - l'esercizio da parte dell'ente della facoltà di riscatto;
 - le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
 - i casi di decadenza del concessionario;
 - l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
 - l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrare da norme statali;
 - i modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;
 - l'entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto da o al concessionario;
 - le modalità di resa del servizio all'utenza, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso;
 - l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondono in via costante e senza eccezione alcuna, cortesia e considerazione dell'utente;
 - l'obbligo di predisporre, una volta operanti le norme contenute nel Capo V della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore.

ART. 9

Clausole contrattuali predisposte

1. E' condizione essenziale perché possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'Ente in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute.

ART. 10

Clausole contrattuali onerose

1. Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, debbono essere specificatamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo comma dell'Art. 1341 del Cod. Civ. salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale e locale e del capitolato generale di cui al precedente Art. 6.

ART. 11

Arbitrato

1. Ogni qualvolta sia previsto il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie

nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.

ART. 12 **Responsabilità**

1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesti dalla legge ed il contenuto dei capitolati speciali, anche alla luce delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 in data 10 Gennaio 1991, ricadono sotto la responsabilità del Responsabile dell'Ufficio Tecnico o di chi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
2. A partire dall'acquisizione di efficacia della deliberazione a contrattare, l'iniziativa a provvedere, la responsabilità della regolarità e tempestività delle procedure d'appalto, compresa l'osservanza delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 in data 10 Gennaio 1991 attinenti al bando di gara, ricadono sul Segretario o su chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. La responsabilità dell'esattezza della previsione dei carichi fiscali che concorrono a formare il costo progettuale dell'opera ricade sul Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria o chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 13 **Contenuto della responsabilità d'appalto**

1. Il Responsabile della procedura d'appalto:
 - cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare la procedura prescelta nella deliberazione a contrattare per l'affidamento dell'opera o fornitura;
 - provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresi la pubblicità preventiva quando e come dovuta, la proposta alla Giunta della lista delle imprese da invitare, la formazione del bando, la diramazione degli inviti.

ART. 14 **Obbligo del contratto**

1. Il verbale di aggiudicazione conseguente a gara formale non costituisce contratto.
Il contratto sarà stipulato dopo che la G.M. avrà approvato il verbale di aggiudicazione.

CAPO II

STIPULAZIONE E GESTIONE

=====

ART. 15

Forma dei contratti

1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità all'Art. 56 lett. b) della Legge 8 Giugno 1990 n. 142:

- a) Forma pubblica;
- b) Forma pubblica amministrativa;
- c) Scrittura privata;
- d) Senza atto scritto per piccole spese di acquisto al minuto;

Non si dà luogo alla stipula di contratto nelle forme di cui sopra per servizi, lavori e forniture di valore non superiore a L. 10.000.000;

2. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura lavoro o servizio considerato unitario, in più forniture, lavori o servizi.

3. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata é ammessa quando:

- il contratto consegua a trattativa privata giusta le previsioni contenute nell'Art. 17 del R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440;
- si tratti di contratti di locazione attivi o passivi, di concessione di loculi cimiteriali o altri beni demaniali;
- oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale.

ART. 16

Stipulazione del contratto

1. Il responsabile che ha promosso la contrattazione, sentito il Segretario Comunale rogante, comunica al soggetto interessato, entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettura di invito e, comunque, non oltre 20 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto.

2. L'impresa aggiudicataria, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, salvo fatti giustificabili, decade dall'aggiudicazione ed il responsabile provvede alla comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'Albo dei costruttori come previsto dal secondo comma dell'Art. 5 della Legge 8 Ottobre 1984 n. 687.

3. La stipula dei contratti può essere affidata al Sindaco quando il Segretario provvede al rogito ed in assenza in servizio di funzionari con la qualifica di dirigente.

4. Lo stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali.

ART. 17

Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali, sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali non dispongono diversamente.

ART. 18

Rogito

1. Il Segretario Comunale nell'esclusivo interesse dell'Ente roga gli atti e contratti di cui all'Art. 87, primo comma, del R.D. 3 Marzo 1934 n. 383.

ART. 19

Gestione del contratto

1. Una volta stipulato il contratto, l'originale é depositato presso l'ufficio Segreteria. Questo ufficio provvede, entro i successivi cinque giorni, a trasmetterne copia al servizio che l'ha proposto affinché ne curi la gestione nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l'annotamento delle scadenze di pertinenza.
2. Il Segretario provvede alla individuazione e registrazione di tutti i termini temporali delle obbligazioni attive e passive scaturenti dal contratto, alla loro rubricazione a seconda del servizio attivabile, alla loro segnalazione scritta, almeno 30 giorni prima dell'evento, ai singoli servizi compresa la ragioneria per quanto attiene agli aspetti finanziari e patrimoniali, al fine di un'efficace ed efficiente gestione dei contratti stessi.
3. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico ufficio o del servizio che ha proposto la relativa deliberazione a contrattare. Comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il responsabile del servizio di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti.
4. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (Direttore dei Lavori, Collaudatore e similari) provvedendo a che non si verificchino, fra l'altro ritardi eccedenti quelli che per l'Art. 40 del Capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici generano interessi passivi a carico dell'Ente, riferendo tempestivamente al Segretario Comunale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.
5. In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli rientranti nel comma precedente, il Responsabile riferisce subito al Segretario Comunale motivando sull'origine del ritardo e sull'attività di vigilanza e di impulso espletata.

ART. 20

Integrità del contratto

1. Non é consentito che siano date disposizioni da amministratori, Segretario, Responsabile del Servizio, direttori dei Lavori intese a modificare od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili all'Ente. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'Art. 23 del D.L. 2 Marzo 1989 n. 66 convertito con modificazioni in Legge 24 Aprile 1989 n. 144.
2. In caso di urgente necessità di integrare e variare il contenuto di un contratto in corso, il Sindaco può disporre per iscritto in attesa della stipula del contratto integrativo ma soltanto in conformità a delibera della Giunta divenuta o dichiarata esecutiva che abbia anche finanziato l'eventuale maggiore spesa.

TITOLO II
PROCEDURE CONTRATTUALI

=====

CAPO I

ART. 21
Ricerca del contraente

1. Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato con osservanza anche delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Gennaio 1991 n. 55 per gli appalti dei lavori ivi indicati all'Art. 10.

ART. 22
Esclusione dalla contrattazione

1. E' escluso dal partecipare alle aste, alle licitazioni, agli appalti-concorso ed alle trattative private chi, nell'eseguire altra prestazione o servizio a favore dell'Ente, si sia reso colpevole di negligenza o di inadempienza documentate agli atti dell'Ente.

ART. 23
Pubblicità ed esito gare

1. Gli adempimenti connessi all'osservanza dell'obbligo di pubblicità dell'esito delle gare, ai sensi dell'Art. 20 della Legge 19 Marzo 1990 n. 55, sono di competenza del Segretario che vi provvede nel termine previsto da tale articolo.

CAPO II

LICITAZIONE PRIVATA

=====

ART. 24

1. Ad eccezione dell'appalto – concorsum qualunque sia la procedura prescelta per l'aggiudicazione dei contratti, si segue il criterio del massimo ribasso e non sono comunque ammesse offerte in aumento. Per l'aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione si segue il criterio della durata della concessione.

ART. 25

Offerte anomale

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare per gli appalti pubblici, la Giunta su proposta del Presidente della commissione di gara, valuta l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 49 del 1992 o dell'Art. 5 della Legge 2 Febbraio 1973 n. 14, quando non trova applicazione la L.R. n. 49.

ART. 26

Esperimento di gara

1. Qualsiasi esperimento di gara per asta pubblica o licitazione privata é presieduto dal Segretario Comunale assistito da almeno un dipendente, dallo stesso designato, anche con funzione verbalizzante.

ART. 27

Aggiudicazione di gara

1. Il verbale di gara viene sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale per l'aggiudicazione.

CAPO III

APPALTO - CONCORSO

=====

ART. 28

Elementi di valutazione preordinati

1. Quando nella deliberazione a contrattare si adotta il metodo dell'appalto concorso, devono essere indicati, nel capitolato speciale e nel bando di gara:
 - tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza attribuita;
 - la composizione per qualifiche della commissione d'esame costituita in maggioranza da qualificati tecnici interni ed esterni. Partecipano alla commissione di diritto il Segretario che la presiede, il Sindaco o assessore da lui delegato, il responsabile apicale del settore tecnico e quello del settore che ha competenza sul servizio ed attività a cui é strumentale la progettata opera pubblica, con facoltà per ognuno di delegare, prima dell'insediamento della commissione medesima, dipendenti della stessa area operativa. La Giunta Municipale può provvedere alla designazione di un tecnico esterno.
2. Un dipendente designato dal Segretario assiste ai lavori della commissione per la redazione del verbale che é firmato da lui e da tutti i componenti della commissione.

ART. 29

Lavori della commissione

1. La Commissione di esame delle offerte presentate nell'appalto-concorso opera quale collegio perfetto soltanto quando esamina l'ammissibilità delle offerte ed assume determinazioni.
2. La valutazione delle offerte e quella comparativa fra di esse discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel capitolato speciale e nel bando.
3. Costituiscono allegati essenziali dei verbali della Commissione:
 - la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;
 - l'indice complessivo risultante per ciascuno di essi dalla somma dei coefficienti numerici;
 - la tavola comparativa degli indici complessivi.

CAPO IV

TRATTATIVA PRIVATA

=====

ART. 30

Trattativa privata

1. Per la trattativa privata valgono le norme di cui all'art. 14 della L.R. 49/92 che si intende qui integralmente riportato;

ART. 31

Procedimento

1. Se il valore del contratto supera quello indicato nell'articolo precedente, il ricorso alla trattativa privata é consentito quando:
 - a) la licitazione o l'incanto é andato deserto o si abbiano fondati elementi di previsione che andrebbe deserto;
 - b) si tratti di acquisto di beni, prestazione di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa é in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione é garantita da privativa industriale; altresì , quando la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara;
 - c) l'acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili, nonché la vendita di immobili sia con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e degli altri Enti Pubblici in genere;
 - d) l'urgenza assoluta e motivata degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili che non permetta di esperire la pubblica gara;
 - e) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori e il loro valore non superi il 30% dell'importo del contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;
 - f) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelle realizzate, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà e incompatibilità tecniche, semprechè il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente.
 - g) nei casi previsti dall'Art. 12 della Legge 3 Gennaio 1978 n. 1;
 - h) effettuazione delle spese minute ed urgenti quali risultano elencate e disciplinate nell'apposito regolamento di economato.
2. Il motivo del ricorso alla trattativa privata e nell'ambito di questa l'eventuale ricorso ad un'unica ditta, deve essere espresso e risultare nella deliberazione a contrattare di cui al precedente Art. 3.

ART. 32

Esperimento di gara

1. La realizzazione di opere pubbliche e le forniture di beni e servizi con il metodo di cui al precedente articolo 32 é effettuato previa gara informale, presieduta dal Segretario Comunale assistito da almeno un dipendente dallo stesso designato, anche con funzione verbalizzante.
2. Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto verbale in cui si indicano i nominativi dei

soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario.

TITOLO III
FORNITURE DI BENI E SERVIZI
=====

CAPO I

ART. 33
Procedure di aggiudicazione

1. Alle forniture di beni e servizi si provvede con le modalità previste al titolo II del presente regolamento.
2. é consentita la trattativa privata diretta con il fornitore soltanto nei casi e con le modalità di cui al successivo Art. 36.

ART. 34
Trattativa privata diretta

1. All'acquisto di beni e servizi, si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con il fornitore quando:
 - a) si tratti di spese minute ed urgenti quali risultano elencate e disciplinate nell'apposito regolamento di economato;
 - b) siano necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Art. 38, secondo comma, della Legge 8 Giugno 1990 n. 142;
 - c) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubbliche calamità ;
 - d) si tratti di fornitura di beni o servizi che solo un fornitore possa garantire.
2. La trattativa privata diretta é altresì acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo limitato, indispensabile per il regolare funzionamento delle varie attività da commissionare a ditte delle quali é accertata la convenienza economica.

L'ordinazione é disposta dal responsabile del servizio mediante rilascio di buoni d'ordine ed é contenuta nei budget di spesa assegnati per specifici capitoli, a ciascun responsabile.

TITOLO IV

CAPO I

ART. 35

Collaudo

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto.
2. Il tecnico collaudatore é nominato dalla Giunta Municipale e può essere scelto, oltre che tra i tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali, anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente o di altri Enti territoriali.
3. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposita deliberazione di Giunta Municipale, previa presa d'atto del responsabile del servizio.
4. Per lavori di importo sino a 150 milioni di lire il certificato di collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione. Per lavori di importo tra 150 e 500 milioni di lire, il certificato di collaudo può essere sostituito con quello di regolare esecuzione. Il certificato é , in ogni caso, emesso non oltre due mesi dall'ultimazione dei lavori.
5. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura.
6. E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'Art. 48 del R.D. 23 Maggio 1924 n. 827, come modificato dall'Art. 1 del D.P.R. 13 Settembre 1976 n. 904.

ART. 36

Svincolo cauzione

1. Ai sensi dell'Art. 180 del Regolamento 12 febbraio 1911 n. 297, mantenuto in vigore dall'Art. 64 Lettera a) della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, la competenza ad autorizzare lo svincolo della cauzione é della Giunta.

ART. 37

Obbligo generale di riferimento al Consiglio

1. Il responsabile del servizio che ha gestito il contratto ha l'obbligo di riferire al Consiglio Comunale per iscritto entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di collaudo o di conformità , quando la spesa finale e complessiva di realizzo di un'opera pubblica o di forniture, somministrazione e servizi risulti superiore al 15% di quello inizialmente prevista, anche se l'aumento sia stato regolarmente autorizzato dalla Giunta, non computandosi gli incrementi conseguenti alla ordinaria revisione dei prezzi, se ammesse per legge o per contratto.

TITOLO V

ART. 38

Le convenzioni urbanistiche

1. Le convenzioni urbanistiche previste dall'Art. 28 della Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni disciplinano gli aspetti indicati nel quarto comma del citato Art. 28 in conformità con lo schema approvato dal Consiglio insieme al progetto di lottizzazione d'iniziativa privata. La deliberazione consigliare ha anche efficacia di deliberazione a contrattare ai sensi dell'Art. 56 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142.
2. Le convenzioni urbanistiche sono rogate da notaio e stipulate dal Segretario Comunale. Esse vengono assunte in gestione dall'Ufficio Tecnico il cui responsabile cura le attività di vigilanza sull'esecuzione della convenzione stessa.

TITOLO VI

ART. 39

Contratti di prestazione d'opera

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I, Titolo III del libro V del Cod. Civ. devono contenere:
 - a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'Ente;
 - b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
 - c) penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo;
 - d) recesso automatico dell'Ente, con salvezza dei danni da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata resa compiuta ed accettata, trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni pari al 5% di quelli naturali costituenti il periodo di tempo concesso per l'esecuzione della prestazione stessa;
 - e) il corrispettivo fissato con l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali, i termini ed i modi di pagamento;
 - f) il riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso secondo diritto con esclusione di ogni amichevole composizione;
 - g) il trattamento tributario del rapporto.
2. La stipula dei contratti di prestazioni d'opera é fatta dal Responsabile del servizio che ha richiesto la prestazione medesima.

ART. 40

Conferimento degli incarichi professionali

1. Il conferimento degli incarichi verrà effettuato nel rispetto degli artt. 8-9 e 10 della L.R. 49/92 che si intendono qui integralmente riportati.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto pag. 2

CAPO I ATTIVITA' PREPARATORIE

Art. 2 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva	pag. 2
Art. 3 - Deliberazione a contrattare	pag. 2
Art. 4 - Forme di contrattazione	pag. 3
Art. 5 - Pattuizioni generali	pag. 3
Art. 6 - Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche	pag. 3
Art. 7 - Condizioni particolari dei contratti per l'esecu- zione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi	pag. 3
Art. 8 - Condizioni particolari dei contratti di concessio- ne della gestione di pubblici servizi	pag. 4
Art. 9 - Clausole contrattuali predisposte	pag. 4
Art. 10 - Clausole contrattuali onerose	pag. 4
Art. 11 - Arbitrato	pag. 4
Art. 12 - Responsabilità	pag. 5
Art. 13 - Contenuto della responsabilità d'appalto	pag. 5
Art. 14 - Obbligo del contratto	pag. 5

CAPO II STIPULAZIONE E GESTIONE

Art. 15 - Forma dei contratti	pag. 6
Art. 16 - Stipulazione del contratto	pag. 6
Art. 17 - Spese contrattuali	pag. 6
Art. 18 - Rogito	pag. 7
Art. 19 - Gestione del contratto	pag. 7
Art. 20 - Integrità del contratto	pag. 7

TITOLO II PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I

Art. 21 - Ricerca del contraente	pag. 8
Art. 22 - Esclusione della contrattazione	pag. 8
Art. 23 - Pubblicità ed esito grave	pag. 8

CAPO II LICITAZIONE PRIVATA

Art. 24 -	pag. 9
Art. 25 - Offerte anomale	pag. 9
Art. 26 - Esperimento di gara	pag. 9
Art. 27 - Aggiudicazione di gara	pag. 9

CAPO III APPALTO - CONCORSO

Art. 28 - Elementi di valutazione preordinati	pag. 10
Art. 29 - Lavori della commissione	pag. 10

**CAPO IV
TRATTATIVA PRIVATA**

Art. 30 - Trattativa privata	pag. 11
Art. 31 - Procedimento	pag. 11
Art. 32 - Esperimento di gara	pag. 11

**TITOLO III
FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

CAPO I

Art. 33 - Procedure di aggiudicazione	pag. 13
Art. 34 - Trattativa privata diretta	pag. 13

**TITOLO IV
COLLAUDI**

CAPO I

Art. 35 - Collaudo	pag. 14
Art. 36 - Svincolo cauzione	pag. 14
Art. 37 - Obbligo generale di riferimento al Consiglio	pag. 14

TITOLO V

Art. 38 - Le convenzioni urbanistiche	pag. 15
---------------------------------------------	---------

TITOLO VI

Art. 39 - Contratti di prestazione d'opera	pag. 16
Art. 40 - Conferimento degli incarichi professionali	pag. 16